



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2010
COM(2010) 556 definitivo

2010/0288 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011 e nel 2012, compresa la prima quota per il 2011

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una nuova procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, questa nuova procedura è stata applicata per la prima volta ai contributi del 2009.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la presente proposta riguarda:

- il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2012;
- l'importo annuo del contributo per il 2011 e
- l'importo della prima quota del contributo per il 2011.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Consiglio deve decidere su questa proposta entro il 15 novembre 2010 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2011.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 9° e, per la prima volta, del 10° FES.

Si ricorda infine che l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011 e nel 2012, compresa la prima quota per il 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo² (in appresso "regolamento finanziario del 10° FES"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2010 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2012, l'importo annuo del contributo per il 2011 e l'importo della prima quota del contributo per il 2011.
- (2) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES. Le richieste di fondi del 10° FES saranno presentate per la prima volta nel 2011.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

- (4) Il Consiglio deve decidere sulla proposta entro il 15 novembre 2010 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo per il 2011 entro il 21 gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012 è fissato a 4 000 000 000 euro per la Commissione e a 350 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 è fissato a 3 690 000 000 euro per la Commissione e a 210 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2011 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Prima quota dei contributi per il 2011 (in EUR)

STATI MEMBRI	Chiave 9° FES	Chiave 10° FES	1a quota				Totale 1a quota
	%	%	versata	versata alla			
			alla BEI	Commissione			
			9° FES	9° FES	10th EDF	Totale	
BELGIO	3,92	3,53	3 920 000	25 877 880	44 119 705	69 997 585	73 917 585
DANIMARCA	2,14	2,00	2 140 000	14 127 210	24 997 000	39 124 210	41 264 210
GERMANIA	23,36	20,50	23 360 000	154 211 040	256 219 250	410 430 290	433 790 290
GRECIA	1,25	1,47	1 250 000	8 251 875	18 372 795	26 624 670	27 874 670
SPAGNA	5,84	7,85	5 840 000	38 552 760	98 113 225	136 665 985	142 505 985
FRANCIA	24,30	19,55	24 300 000	160 416 450	244 345 675	404 762 125	429 062 125
IRLANDA	0,62	0,91	620 000	4 092 930	11 373 635	15 466 565	16 086 565
ITALIA	12,54	12,86	12 540 000	82 782 810	160 730 710	243 513 520	256 053 520
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290 000	1 914 435	3 374 595	5 289 030	5 579 030
PAESI BASSI	5,22	4,85	5 220 000	34 459 830	60 617 725	95 077 555	100 297 555
AUSTRIA	2,65	2,41	2 650 000	17 493 975	30 121 385	47 615 360	50 265 360
PORTOGALLO	0,97	1,15	970 000	6 403 455	14 373 275	20 776 730	21 746 730
FINLANDIA	1,48	1,47	1 480 000	9 770 220	18 372 795	28 143 015	29 623 015
SVEZIA	2,73	2,74	2 730 000	18 022 095	34 245 890	52 267 985	54 997 985
REGNO UNITO	12,69	14,82	12 690 000	83 773 035	185 227 770	269 000 805	281 690 805
Totale parziale EUR-15	100,00	96,38	100 000 000	660 150 000	1 204 605 430	1 864 755 430	1 964 755 430
BULGARIA		0,14			1 749 790	1 749 790	1 749 790
REPUBBLICA CECA		0,51			6 374 235	6 374 235	6 374 235
ESTONIA		0,05			624 925	624 925	624 925
CIPRO		0,09			1 124 865	1 124 865	1 124 865
LETTONIA		0,07			874 895	874 895	874 895
LITUANIA		0,12			1 499 820	1 499 820	1 499 820
UNGHERIA		0,55			6 874 175	6 874 175	6 874 175
MALTA		0,03			374 955	374 955	374 955
POLONIA		1,30			16 248 050	16 248 050	16 248 050
ROMANIA		0,37			4 624 445	4 624 445	4 624 445
SLOVENIA		0,18			2 249 730	2 249 730	2 249 730
SLOVACCHIA		0,21			2 624 685	2 624 685	2 624 685
Totale parziale EUR-12		3,62			45 244 570	45 244 570	45 244 570
TOTALE EUR-27	100,00	100,00	100 000 000	660 150 000	1 249 850 000	1 910 000 000	2 010 000 000